Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 7 maggio 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

Regione Liguria

Regione Sardegna

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1975, n. **988**.

Abrogazione dell'art. 42 e modificazione all'art. 48 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 52 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 42 e 48 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto coi Ministri per la difesa, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'interno, per i lavori pubblici e per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 42 del regolamento al codice della navigazione (navigazione marittima) è abrogato.

Art. 2.

L'art. 48 del regolamento al codice della navigazione (navigazione marittima) è così modificato:

« Art. 48 (*Commissioni di collaudo*). — Gli stabilimenti e i depositi costieri non possono essere messi, in tutto o in parte, in esercizio se non siano stati collaudati.

Al collaudo procede una commissione composta da un funzionario del Ministero della marina mercantile, da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero dell'interno, designati dai rispettivi Ministeri, nonchè dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o dai loro delegati.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero della marina mercantile all'uopo designato.

La commissione è nominata dal Ministro per la marina mercatile.

Per il collaudo degli stabilimenti e dei depositi costieri ubicati nel territorio della regione siciliana, in luogo del funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fa parte della commissione un funzionario dell'assessorato per l'industria e il commercio della regione.

Il collaudo degli impianti di distribuzione di oli minerali, loro sottoprodotti ed altri carburanti per i quali la concessione demaniale viene fatta con licenza del capo del compartimento marittimo, nonchè dei depositi di capacità non superiore ai tremila metri cubi, con esclusione di quelli per gas liquefatti di petrolio, è effettuato da una commissione locale composta dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o da loro delegati.

La commissione locale provvede, altresì, ad eseguire il collaudo degli impianti con i quali vengono ampliati o modificati depositi o stabilimenti costieri già esistenti, purchè non comportino alterazione sostanziale alle condizioni di sicurezza dell'intero complesso. Tuttavia il Ministro per la marina mercantile, di propria iniziativa o in base a suggerimento formulato dalla competente commissione locale, sentito il parere del Ministero dell'interno, può disporre che, per ragioni di sicurezza, il collaudo, anche in tali casi, venga effettuato da una commissione costituita nei modi previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

Il segretario della commissione locale è nominato dal capo del compartimento marittimo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1975

LEONE

MORO — REALE — GIOIA — FORLANI — DONAT-CATTIN — GUI — BUCALOSSI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 47

LEGGE 26 aprile 1976, n. **176**.

Norme per l'istituzione del servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del 1971, del novembre e dicembre 1972, del dicembre 1974 e del gennaio 1975, in comuni della provincia di Perugia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è istituito il servizio sismico cui spetta il compito di aggiornare la conoscenza della sismicità del territorio nazionale e di predisporre elementi tecnici per l'aggiornamento delle norme e delle classificazioni di cui all'articolo 3 della legge 2 febbraio 1947, n. 64.

Il servizio sismico cura:

la promozione delle iniziative per il completamento della rete di rilevazione sismica nazionale;

la raccolta delle informazioni macrosismiche, il rilevamento dei sismi e la elaborazione dei dati;

lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione alla natura geologica e geotecnica dei terreni;

lo studio degli effetti dei sismi sui manufatti e gli studi teorico-sperimentali sui materiali, gli elementi costruttivi e le tecnologie delle costruzioni in zone sismiche.

Art. 2.

Il servizio sismico, istituito ai sensi del precedente articolo 1, è diretto da un dirigente superiore del ruolo tecnico del Ministero dei lavori pubblici ed opera secondo i programmi e le direttive stabiliti da un comitato tecnico-scientifico presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o, per sua delega, da un presidente di sezione di detto Consiglio.

Il comitato di cui al comma precedente è composto, oltre che dal presidente, da 4 membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da 4 esperti nominati dal Ministro per i lavori pubblici con decreto emesso di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica. A detti esperti si applica il trattamento economico previsto dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il comitato tecnico-scientifico di cui ai commi precedenti è autorizzato a proporre al Ministro per i lavori pubblici, nel quadro dei programmi di studio e ricerca adottati, la stipula di convenzioni con enti ed istituti specializzati.

Art. 3.

Le stazioni della rete di rilevamento possono essere affidate ad uffici tecnici periferici statali ovvero, mediante convenzioni, ad enti territoriali, ad osservatori o istituti universitari.

Art. 4.

Il personale da adibire al servizio sismico di cui agli articoli 1 e 2 è scelto nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici.

Ferma restando la consistenza numerica dell'organico del ruolo direttivo tecnico del Ministero, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione nella qualifica iniziale di detto ruolo di 12 laureati in fisica o scienze geologiche da destinare al servizio sismico.

In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a immettere in ruolo, nella qualifica iniziale della carriera tecnica direttiva, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'amministrazione dei lavori pubblici, forniti di laurea in fisica o scienze geologiche, che svolgano mansioni attribuite dalla presente legge al servizio sismico. L'immissione in ruolo avviene previa domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il consiglio di amministrazione, con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di compimento del periodo minimo di tre anni di servizio non di ruolo svolto lodevolmente e senza interruzioni.

Art. 5.

La progressiva specializzazione scientifica del personale addetto al servizio sismico sarà curata anchè attraverso appositi corsi istituiti, previa autorizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal Ministero dei lavori pubblici mediante convenzioni con istituti pubblici altamente specializzati.

Art. 6.

Le spese relative all'assolvimento dei compiti di cui ai precedenti articoli gravano sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Per gli interventi di cui ai commi successivi del presente articolo, in dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel 1971, nel novembre e dicembre 1972, nel dicembre 1974 e nel gennaio 1975, nei comuni in provincia di Perugia indicati nell'elenco allegato alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di cui 22.000 milioni da iscriversi nello stato di previsone della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 9.000 milioni, lire 5.500 milioni e lire 7.500 milioni, rispettivamente per gli anni 1976, 1977 e 1978.

Lo stanziamento di lire 22.000 milioni di cui al primo comma sarà utilizzato per i tipi di intervento previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

Per la sistemazione e riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici indispensabili, nel territorio dei comuni di cui al primo comma del presente articolo e sempre in dipendenza dei movimenti sismici ivi indicati, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni, quale contributo straordinario all'Azienda nazionale autonoma delle strade, a valere sullo stanziamento complessivo di lire 30.000 milioni di cui al primo comma, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6.000 milioni nell'anno 1976 e lire 2.000 milioni nell'anno 1977.

Art. 8.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 2, lettera *c*), del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per i danni verificatisi in conseguenza dei movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 devono essere presentate all'ufficio del genio civile di Perugia entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le perizie e le ulteriori documentazioni eventualmente necessarie devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per i danni verificatisi in conseguenza dei terremoti dell'anno 1971 e del novembre e dicembre 1972, per i quali siano state presentate nei termini di legge le domande di contributo, le eventuali denunce di aggravamento dei danni in dipendenza dei movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975, e la relativa documentazione devono essere presentate nei termini rispettivamente indicati nel precedente comma.

I benefici previsti dall'articolo 2, lettera *c*), del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, possono essere richiesti nei termini indicati nel primo comma del presente articolo anche dai proprietari danneggiati dai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975, nei comuni

della provincia di Perugia indicati nell'elenco allegato alla presente legge che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Si applicano, se non contrastanti con la presente legge, le norme di cui agli articoli 3, 4 e 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

Il limite di cinque milioni indicato nell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per ciascuna unità immobiliare, è elevato a lire otto milioni per la prima unità abitativa, per gli edifici danneggiati dai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 e per gli edifici danneggiati dai terremoti dell'anno 1971 e del novembre e dicembre 1972, nei comuni della provincia di Perugia di cui al terzo comma del presente articolo, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora disposto il contributo.

Art. 9.

All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976 si provvede quanto a lire 7.500 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975 e quanto a lire 7.500 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione della spesa per il 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio dello Stato ed in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ALLEGATO

Provincia di Perugia.

Comuni di:

1) Cascia;
2) Cerreto di Spoleto;
3) Monteleone di Spoleto;
4) Norcia;
5) Pietralunga;
6) Poggiodomo;
7) Preci;
8) S. Anatolia di Narco;
9) Scheggino;
10) Sellano;
11) Vallo di Nera.

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

LEGGE 29 aprile 1976, n. **177**.

Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

COLLEGAMENTO DELLE PENSIONI ALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI

Art. 1.

Perequazione automatica delle pensioni

Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficienza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per la emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4.

La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonchè delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il relativo onere è a carico dei fondi e delle casse predette.

Art. 2.

Indice delle retribuzioni

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle retribuzioni da applicare sulle pensioni avendo riguardo al confronto tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno dei trattamenti economici fondamentali ed accessori, fissi e continuativi, dovuti con carattere di generalità per le categorie del personale in attività di servizio.

Sino a quando non sarà determinato l'indice di cui al precedente comma e comunque non oltre l'anno 1978, sarà applicato sulle pensioni l'indice valevole per lo aggancio alla dinamica salariale del settore privato.

Art. 3.

Perequazione delle pensioni per gli anni 1976 *e* 1977

Per l'anno 1976 le misure annue lorde delle pensioni di cui al precedente articolo 1 sono aumentate del 6,9 per cento, come stabilito per la perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale dall'articolo 2 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro in data 29 novembre 1975.

Per l'anno 1977, le misure annue delle pensioni saranno ulteriormente aumentate in relazione alla percentuale di variazione che sarà accertata ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Gli aumenti di cui ai precedenti commi non operano sulle pensioni relative a cessazioni dal servizio con effetto posteriore al 31 dicembre 1975.

Art. 4.

Criteri di applicazione dell'indice

Le variazioni percentuali di aumento dell'indice delle retribuzioni di cui al precedente articolo 3 sono applicate direttamente dagli uffici che amministrano le partite di pensione.

CAPO II

TRASFERIMENTO ASSEGNI VITALIZI AL FONDO SOCIALE E COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.

Art. 5.

Costituzione della posizione assicurativa

A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le cessazioni dal servizio senza diritto a pensione per raggiungimento del limite di età, per infermità e per morte, nei confronti dei dipendenti statali si fa luogo alla costituzione della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

A partire dalla stessa data, la posizione assicurativa di cui al precedente comma è costituita anche nei confronti del personale iscritto all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e all'Istituto postelegrafonici, per i casi di cessazione dal servizio che in base agli ordinamenti degli istituti stessi davano luogo alla concessione di assegni vitalizi.

Sono abrogate tutte le disposizioni sulla concessione degli assegni vitalizi a carico del Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dell'Istituto postelegrafonici.

Art. 6.

Trasferimento degli assegni vitalizi al fondo sociale

Gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto postelegrafonici, a decorrere dal 1° gennaio 1976 sono posti a carico, con l'eccezione di cui al comma seguente, del fondo sociale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e sono equiparati a tutti gli effetti alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di assegni vitalizi erogati dagli enti sopra indicati, possono optare per il mantenimento degli assegni in godimento. L'opzione è irretrattabile.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma e per la regolamentazione dei rapporti finanziari sulla base del trasferimento al fondo sociale delle riserve matematiche.

Fino a quando non sarà effettuato il passaggio dei predetti assegni vitalizi al fondo sociale, gli enti previdenziali di cui al primo comma continueranno a corrispondere gli assegni stessi nelle attuali misure, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto del conferimento della pensione sociale.

Art. 7.

Diritto all'indennità di buonuscita

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo ».

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è sostituito dal seguente:

« In caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° gennaio 1976 e successive.

CAPO III

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ANTERIORI ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO O DI INDENNITA' ANALOGHE.

Art. 8.

Adeguamento delle pensioni del personale che non ha fruito dell'assegno perequativo o di indennità analoghe

Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate — escluse quelle di cui al successivo articolo 9 — e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficienza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per l'emigrazione, relativi a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851 e 16 febbraio 1974, n. 57, sono maggiorate in ragione del 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976 e di un ulteriore 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti percentuali di cui al precedente comma si considera la pensione annua lorda in godimento alle singole date da cui hanno avuto effetto le disposizioni di legge istitutive dell'assegno perequativo e degli altri assegni similari ivi indicati. Per i personali che fruiscono della quota pensionabile delle indennità mensili d'istituto e penitenziaria di

cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, le maggiorazioni percentuali previste dal presente articolo sono calcolate sul 90 per cento della pensione o assegno in godimento.

Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nel presente articolo è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 1978, un'integrazione mensile di L. 18.000 per le pensioni dirette e di L. 9.000 per le pensioni di riversibilità.

Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.

I benefici di cui ai precedenti commi spettano, nelle stesse percentuali e misure, anche alle categorie di pensionati previste dagli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, secondo i criteri indicati negli articoli stessi.

Art. 9.

Rivalutazione delle pensioni tabellari

Le pensioni di cui alle tabelle 2 e 3 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, sono maggiorate del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976 e di un ulteriore 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Con effetto dal 1° gennaio 1978 le tabelle 2 e 3 indicate nel precedente comma sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Le pensioni di cui al presente articolo non sono soggette alla perequazione automatica prevista dai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 10.

Estensione dei miglioramenti al personale postelegrafonico e telefonico

Il precedente articolo 8 si applica anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è a carico del fondo e della cassa predetti.

Art. 11.

Effetti dei miglioramenti

Gli aumenti di pensione derivanti dalla applicazione dei precedenti articoli 8 e 9 non vanno computati:

ai fini di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

per la determinazione del limite di reddito previsto dall'articolo 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266;

Art. 12.

Collegamento alla perequazione automatica delle pensioni anteriori alla concessione dell'assegno perequativo ed indennità analoghe.

Ai fini previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, le pensioni di cui al precedente articolo 8 si considerano negli importi definitivamente spettanti a completamento della rivalutazione stabilita nello stesso articolo 8.

CAPO IV

NUOVE NORME SULLA CONTRIBUZIONE E SULLA BASE PENSIONABILE

Titolo I

PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 13.

Ritenute in conto entrate Tesoro

A decorrere dal 1° gennaio 1976, i dipendenti dello Stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7 per cento dell'80 per cento;

1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;

2) dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni o indennità di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851;

3) dell'indennità di funzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla legge 10 dicembre 1973, n. 804;

4) dell'assegno personale di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità;

6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16.

Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 è soppresso il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 14.

Contributi di riscatto

A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto dall'articolo 13, primo comma, e dall'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o da altre analoghe disposizioni di legge, è elevato al 7 per cento.

Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore.

Art. 15.

Base pensionabile personale civile

L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:

« Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima

paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;

c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;

e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile ».

Art. 16.

Base pensionabile personale militare

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:

« Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonchè dei sottufficiali e dei militari di truppa;

c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.

Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado ».

Art. 17.

Indennità mensili per servizio d'istituto e di servizio penitenziario

A partire dal 1° gennaio 1976 la quota pensionabile dell'indennità mensile per servizi d'istituto e dell'indennità mensile penitenziaria previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, concorre ad aumentare la pensione normale o privilegiata, secondo le aliquote di pensionabilità previste dalle vigenti disposizioni.

Nulla è innovato alla disciplina relativa al computo delle indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 18.

Ufficiali in ausiliaria

Nei confronti degli ufficiali che, a decorrere dal 1° gennaio 1976, vengono collocati nelle posizioni di stato di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la riliquidazione della pensione ivi prevista, si effettua secondo le disposizioni sulla base pensionabile di cui all'articolo 16 della presente legge. Dalla suddetta data, sul trattamento economico di ausiliaria va disposta la ritenuta in conto entrate Tesoro di cui all'articolo 13.

Art. 19.

Personale militare richiamato

Nei confronti degli ufficiali richiamati dalla posizione di ausiliaria nonchè degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio, la riliquidazione del trattamento di quiescenza prevista dagli articoli 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si effettua secondo le disposizioni sulla base pensionabile di cui all'articolo 16 per i casi di collocamento in congedo o in congedo assoluto disposti con decorrenza 1° gennaio 1976. Dalla stessa data sul trattamento di attività di servizio va disposta la ritenuta in conto entrate Tesoro di cui all'articolo 13 della presente legge.

Art. 20.

Limite della pensione

In nessun caso la pensione può superare la base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16, aumentata degli altri assegni utili a pensione.

Titolo II

PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 21.

Ritenute per il Fondo pensioni

L'articolo 211, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, a decorrere dal 1° gennaio 1976 è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento dell'80 per cento:

1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;

2) dell'indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

3) dell'indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;

4) dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità.

In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero ».

Art. 22.

Base pensionabile per il personale ferroviario

L'articolo 220, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 2 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, è sostituito per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:

« Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;

c) assegno personale pensionabile.

Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o indennità previsti come utili ai fini della determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge ».

Art. 23.

Cessazioni dal servizio non anteriori al 1° gennaio 1976

Le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1974, n. 22, non trovano applicazione nei confronti del personale ferroviario per le cessazioni dal servizio non anteriori al 1° gennaio 1976.

Art. 24.

Limiti della pensione

In nessun caso la pensione può superare la base pensionabile di cui all'articolo 22.

CAPO V

PENSIONI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Art. 25.

Miglioramenti pensioni anteriori al 1° gennaio 1975

Con decorrenza 1° gennaio 1975, l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1974 delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1975, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo stesso considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, delle quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente per le prime L. 3.000.000, per l'eccedenza fino a L. 6.000.000, e per l'ulteriore eccedenza:

del 40, del 27 e del 13 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1965;

del 30, del 20 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1970;

del 20, del 13 e del 7 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1973;

del 15, del 10 e del 3 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1973 al 31 dicembre 1974.

In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione del comma precedente si considera inferiore alle lire duecentomila.

Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione dei commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipi di lire cinquecento.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle direzioni provinciali del Tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative a ruoli emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tutti i provvedimenti di variazione delle pensioni a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza sono assoggettati, dai competenti organi, al controllo successivo.

Art. 26.

Minimi di pensione e di contribuzione

Con effetto dal 1° gennaio 1976, l'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per gli insegnanti in nessun caso si considera inferiore a lire 520.000 annue. L'importo minimo predetto è adeguato ogni anno ai sensi del precedente articolo 2.

Analogamente ogni anno sono adeguati, ai fini della liquidazione delle pensioni decorrenti da data non anteriore all'anno considerato, gli importi di L. 195.000 e di L. 156.000 di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, per gli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali ed alla Cassa pensioni insegnanti, la retribuzione annua contributiva in nessun caso può essere considerata inferiore a lire 400.000, aumentata dell'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. L'ente si rivale verso il dipendente per il contributo personale riferito alla effettiva retribuzione annua percepita.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.
Diritto al trattamento normale di quiescenza

L'articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo ».

L'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« La vedova del dipendente statale deceduto in attività di servizio dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di riversibilità; se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purché il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo ».

Le disposizioni di cui a commi precedenti si applicano per le cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.
Servizi ammessi a riscatto

I servizi comunque prestati anteriormente al 1° giugno 1974 nelle categorie di personale di cui all'articolo 2, lettere *b*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sprovvisti di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a fondi sostitutivi di essa sono computati a domanda mediante riscatto, per il periodo di effettiva prestazione, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 14, secondo comma, del decreto medesimo, così come modificato dallo articolo 14 della presente legge.

Art. 29.
Soppressione dell'assegno di caroviveri

A decorrere dal 1° gennaio 1976 l'assegno di caroviveri di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è soppresso.

Gli assegni di caroviveri spettanti sulle pensioni liquidate o da liquidarsi fino al 31 dicembre 1975 continuano ad essere corrisposti aumentando la pensione del relativo importo.

Art. 30.
Sussistenza e cessazione delle condizioni previste

L'ultimo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori ».

Art. 31.
Liquidazione della pensione in caso di morte del pensionato

All'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunti i seguenti commi:

« Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato.

Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo ».

Art. 32.
Trattamento speciale

All'articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunti i seguenti commi:

« Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato.

Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo.

In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità previsti dall'articolo 93 sono liquidati dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 160, terzo comma ».

Art. 33.
Comunicazione del decreto di pensione

Il primo comma dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Il decreto relativo al trattamento di quiescenza è comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero è consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente articolo 155, quarto comma ».

Art. 34.
Pagamento delle pensioni e degli assegni

All'articolo 197 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunti i seguenti commi:

« E' fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonché la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo è fatto anche al rappresentante

legale del titolare di pensione o di assegno nonché al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito.

Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma ».

Art. 35.

Arrotondamento

A decorrere dal 1° gennaio 1976 il primo comma dell'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile è arrotondato, per eccesso, a lire cinquecento ».

Art. 36.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1976 in 182.540 milioni di lire, si provvede con il maggior gettito contributivo comportato dalla legge stessa e quanto a lire 15.000 milioni mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 37.

In nessun caso il livello del trattamento pensionistico considerato dalla presente legge può superare il 100 per cento della retribuzione goduta di fatto, ivi incluse le indennità particolari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1976

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

TABELLA *A*

PENSIONI NORMALI DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA DELLE CATEGORIE IN CONGEDO

1. — *Caporali e soldati dell'Esercito*

GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20°	Massimo a 35 anni di servizio utile
Caporal maggiore e caporale	396.500	6.766	498.000
Soldato	339.500	6.766	441.000

2. — *Sottocapi e comuni della Marina e avieri dell'Aeronautica*

GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20°	Massimo a 35 anni di servizio utile
Sottocapo del CEMM, primo aviere e aviere scelto	396.500	8.458	498.000
Comuni di 1ª, 2ª e 3ª classe del CEMM, aviere	339.500	8.458	441.000

3. — *Allievi carabinieri, allievi guardie di finanza, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia delle carceri e allievi guardie forestali*

GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20°	Massimo a 35 anni di servizio utile
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale	373.500	10.200	475.500

TABELLA B

PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI

GRADI	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.	4ª Cat.	5ª Cat.	6ª Cat.	7ª Cat.	8ª Cat.
Caporal maggiore e caporale, sottocapo e comune di I classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto	829.500	746.500	664.000	581.000	498.000	415.000	332.000	249.000
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale	792.500	713.500	634.000	555.000	475.500	396.500	317.000	238.000
Soldato, comune di II classe del CEMM, aviere	735.000	661.500	588.000	514.500	441.000	367.500	294.000	220.500

LEGGE 29 aprile 1976, n. **178.**

Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 10 della presente legge, nonchè per la realizzazione delle opere di cui al successivo articolo 2, è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206, la spesa di lire 250.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, di lire 70.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980.

Art. 2.

Nei limiti delle somme stanziate dal precedente articolo 1 per ciascun esercizio finanziario, si provvede alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indispensabile per la realizzazione delle abitazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 3.

Con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, alla concessione di contributi pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, purchè alloggiato in ricoveri provvisori o emigrato e che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall'articolo 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare dell'anno 1967.

In caso di decesso del proprietario danneggiato il contributo di cui al primo comma del presente articolo spetta al coniuge o, in mancanza, nell'ordine, ai figli o agli ascendenti conviventi, purchè alloggiati nei ricoveri provvisori.

Art. 4.

Il contributo previsto dal precedente articolo 3 è commisurato alla spesa per la costruzione di un alloggio composto da un numero di vani utili, oltre agli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare alla data dell'entrata in vigore della presente legge, da un minimo di due vani ad un massimo di cinque vani, secondo le vigenti norme sull'edilizia economica e popolare.

La spesa ammissibile non potrà superare quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, per abitazioni da realizzarsi nel comune capoluogo di regione e aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Il contributo è assegnato dalla commissione di cui all'articolo 5 che dovrà dare la precedenza ai proprietari che siano stati ininterrottamente alloggiati in ricoveri provvisori costruiti dallo Stato. I contributi in favore degli aventi diritto alloggiati in ricoveri plurifamiliari devono essere assegnati contemporaneamente.

I proprietari danneggiati di cui all'articolo 3 della presente legge, che abbiano già ottenuto i contributi per la ricostruzione previsti dalle norme vigenti alla data

di entrata in vigore della presente legge e non abbiano alla stessa data già dato inizio alla costruzione della nuova unità immobiliare, possono richiedere l'integrazione del contributo medesimo, limitatamente alla prima unità immobiliare abitativa, sino alla concorrenza della somma che sarebbe loro spettata in base alla presente legge.

Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la integrazione del contributo si applicano le stesse norme stabilite dalla presente legge per quanto concerne la concessione dei contributi da essa previsti.

Art. 5.

Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati è istituita una commissione composta:

dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;

da quattro membri eletti dal consiglio comunale, di cui due eletti dalla minoranza;

dal capo dell'ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco;

da un impiegato della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva o equiparata;

da un impiegato amministrativo della sezione autonoma del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella di concetto o equiparata;

da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

dall'ufficiale sanitario del comune, con voto consultivo.

Il segretario comunale svolge le funzioni di segretario.

La commissione deve essere costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

Entro sessanta giorni dalla sua costituzione la commissione deve procedere, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, all'accertamento degli aventi diritto all'assegnazione del contributo, del numero degli alloggi da costruire e della loro consistenza nonchè dell'ammontare complessivo dei contributi dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

La commissione di cui al comma precedente delibera in ordine:

all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi;

all'esame delle domande di contributo ritualmente presentate e all'approvazione dei relativi progetti delle opere da eseguire per la costruzione;

alla determinazione del contributo da concedersi al proprietario avente titolo.

La deliberazione della commissione sostituisce ogni parere o determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti da leggi speciali, nonchè il parere della commissione edilizia comunale.

La deliberazione con la quale la commissione approva il progetto di costruzione e determina l'ammontare del contributo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto, deve essere trasmessa a cura della commissione medesima entro quindici giorni all'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto.

Art. 6.

L'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, accertata la legittimità della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, provvede entro trenta giorni alla concessione del contributo imputandolo sulle somme ripartite ai sensi dell'articolo 12.

A favore del proprietario avente titolo al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo stesso, viene disposta una anticipazione pari al venti per cento del contributo spettante da conteggiarsi sullo stato finale dei lavori.

L'erogazione della residua somma, fino alla concorrenza del 90 per cento della misura del contributo determinato in applicazione del precedente articolo 4, è corrisposta in base a stati di avanzamento.

Il pagamento del contributo e delle anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo. Il capo dell'ispettorato per le zone terremotate emetterà sub-anticipazioni a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi.

Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti.

Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento il sindaco stabilisce con ordinanza il termine per il rilascio, libero da persone e cose, dell'alloggio provvisorio occupato dal proprietario danneggiato.

Il collaudo è effettuato a cura dell'ispettorato per le zone terremotate entro sei mesi dalla comunicazione dell'ultimazione dell'opera.

Il residuo dieci per cento viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo — o certificato di regolare esecuzione dei lavori — dall'ispettorato generale medesimo, nonchè previa attestazione del sindaco di avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio.

La concessione del contributo di cui all'articolo 3 della presente legge è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre mesi dalla notifica dell'atto di concessione del contributo, salvo proroghe da concedersi dal sindaco per non più di quattro mesi complessivamente.

Art. 7.

Alla concessione delle anticipazioni di cui al precedente articolo 6 è destinata la somma di lire 60.000 milioni, che quanto a lire 50.000 milioni viene reperita con variazioni che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206, e quanto a lire 10.000 milioni con l'integrazione degli stanziamenti stessi in ragione di lire 3.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 4.000 milioni nell'anno 1978.

Art. 8.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati provvedono alla individuazione delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge nell'ambito di quelle urbanizzate o comunque acquisite o da acquisire, conformemente, ove esistano, ai piani urbanistici ancorchè solo adottati, per la costruzione di alloggi, e determinano, ove non previste dagli strumenti urbanistici, le caratteristiche degli edifici da costruire nelle singole aree.

Art. 9.

Le norme di cui alla presente legge si applicano ai comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, unicamente per la ricostruzione di una sola unità immobiliare abitativa da eseguirsi a cura dei proprietari danneggiati aventi titolo al contributo di cui al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 10.

Più proprietari aventi titolo al contributo previsto dalla presente legge possono chiedere alla commissione di cui all'articolo 5 di ricostruire le rispettive unità immobiliari abitative in un unico lotto nell'ambito dei piani particolareggiati esistenti o dei programmi di trasferimento.

Art. 11.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è riservata la somma di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980, per la ricostruzione nei comuni di Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Bisaquino per la concessione di contributi, pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione e che si trovi nelle condizioni previste dalla presente legge.

Per la concessione del contributo si applicano le procedure stabilite dalla presente legge.

Si applicano altresì le norme di cui all'articolo 13 della presente legge.

Art. 12.

Il Ministro per i lavori pubblici, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 5, provvede, sentita una commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori, al riparto tra i comuni interessati dei fondi disponibili, articolati per anni finanziari, sulla base del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi.

Il Ministro per i lavori pubblici sulla base delle risultanze dell'anno precedente, sentita la commissione di cui al primo comma, può disporre, entro il 15 febbraio di ciascun anno finanziario, che le somme di cui al primo comma siano erogate in misura diversa da quella stabilita nel riparto in relazione alle esigenze di spesa, con variazione in eccesso o in difetto non superiore al 30 per cento, fermo restando lo stanziamento complessivo.

Il Ministro per i lavori pubblici presenta ogni sei mesi al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge e sull'opera di ricostruzione nella Valle del Belice.

Art. 13.

Nei comuni di cui alla presente legge, in deroga alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, per le distanze tra gli immobili da ricostruire, nei centri abitati per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati adottati o formati i piani particolareggiati, si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Art. 14.

Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori, cui provvederà l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti, nonchè per la rimozione di quelli rilasciati dagli assegnatari degli alloggi, da effettuarsi a cura della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile competente, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.900 milioni, di cui lire 2.000 milioni per la manutenzione e lire 900 milioni per la rimozione.

La rimozione degli alloggi rilasciati liberi dagli occupanti sarà disposta non oltre la data di approvazione del collaudo di cui all'articolo 6 della presente legge. Il comune darà comunicazione dell'ordinanza del rilascio di cui all'articolo 6 anche all'ispettorato per le zone colpite dal terremoto.

La spesa complessiva indicata nel primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1976 e di lire 800 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977, 1978 e 1979.

Art. 15.

Il termine di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, già prorogato con l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, con l'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1977.

Per far fronte all'onere derivante dalla proroga di cui al precedente comma è assegnata la somma di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'eventuale maggiore onere che dovesse derivare dal conguaglio da effettuarsi al 31 dicembre 1977 si provvederà a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1978.

Art. 16.

Il termine di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 1979.

Art. 17.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già prorogato con l'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 1971,

n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 febbraio 1973, n. 94, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.

Art. 18.

Nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche è posta a carico dello Stato.

La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dalla prima fatturazione successiva all'entrata in vigore della presente legge, fino a quando permanga la sistemazione delle famiglie beneficiarie nelle baracche, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1980.

Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL provvedono i sindaci dei comuni interessati, a valere sui fondi a tal fine somministrati dal Ministero dell'interno.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, di lire 1.300 milioni per l'anno 1978, di lire 800 milioni per l'anno 1979 e di lire 400 milioni per l'anno 1980, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i corrispondenti esercizi finanziari.

Art. 19.

Per le finalità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è stanziata la somma di lire 1 miliardo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 20.

L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva, di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 953, con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94, prorogato dall'articolo 17 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è esteso anche ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1976, 1977 e 1978.

Art. 21.

Per le espropriazioni eseguite o da eseguire dall'ispettorato generale per le zone terremotate restano valide le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94.

Art. 22.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 23.

All'onere di lire 6.800 milioni derivante dell'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI — STAMMATI — COLOMBO — ANDREOTTI — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 30 aprile 1976, n. **179**.

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1976, n. 76, contenente disposizioni per l'applicazione dell'accordo stipulato il 29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1976, n. 76, contenente disposizioni per l'esecuzione dell'accordo stipulato il 29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO — RUMOR — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1976, n. **180**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 772, relativo al trasferimento di alcuni posti di assistente ordinario dalla prima alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 772, registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1976, Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 25, con il quale sono stati trasferiti diciannove posti di assistente ordinario dalla prima alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Visto il decimo comma del dispositivo del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 772 relativo al trasferimento del posto dalla cattedra di chimica biologica alla cattedra omonima della seconda facoltà, unitamente al titolare dott. Carlo Cortese;

Vista la deliberazione del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia del 22 luglio 1975 dalla quale si rileva che il nome del dott. Cortese è Riccardo e non Carlo, come indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 772;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 772, registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1976, Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 25, è rettificato per la sola parte che riguarda il nome del dott. Cortese che deve intendersi Riccardo, anzichè Carlo, come erroneamente indicato con il decreto del Presidente della Repubblica sopracitato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1976, n. **181.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Bernardo abate e di S. Martino vescovo, in Toirano.

N. 181. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga-Imperia 14 gennaio 1974, relativo all'unione perpetua *acque principaliter* delle parrocchie di S. Bernardo abate, in frazione Carpe del comune di Toirano (Savona), e di S. Martino vescovo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1976, n. **182.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Egidio e di S. Andrea, in Chiusi della Verna.

N. 182. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 19 giugno 1974, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Egidio, in località Frassineta del comune di Chiusi della Verna (Arezzo), e di S. Andrea, in frazione Corezzo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 32

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Giuseppe Filippi, con sede e stabilimento in Castelnuovo Magra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Giuseppe Filippi, con sede e stabilimento in Castelnuovo Magra (La Spezia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Giuseppe Filippi, con sede e stabilimento in Castelnuovo Magra (La Spezia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5155)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sicerligure Vaccari, in Casalgrande, stabilimento di Ponzano Magra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Sicerligure Vaccari, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), stabilimento di Ponzano Magra (La Spezia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sicerligure Vaccari, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), stabilimento di Ponzano Magra (La Spezia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5154)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neosil », della ditta Laboratori Aschei Dazzini, in Casteggio. (Decreto di revoca n. 4733/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 25 luglio 1949 e 19 novembre 1954, con i quali fu registrata al n. 2245 la specialità medicinale denominata « Neosil » (compresse 20) e (fiale 3 × 5 cc), a nome della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;
Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;
Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione n. 2245 della specialità medicinale « Neosil » (compresse 20) e (fiale 3 × 5 cc), concessa, con provvedimenti in data 25 luglio 1949 e 19 novembre 1954, a nome della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.
Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.
I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4716)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che nelle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli si è determinata una situazione di crisi economica;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5228)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1976.
Ampliamento della riserva naturale orientata « Bosco Fontana », in comune di Marmirolo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la nomina di un'apposita commissione speciale per i problemi dell'ecologia, istituita in Senato, per la informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (U.I.C.N.);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori che conviene sottoporre ad una particolare tutela, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione, ai sensi dell'art. 4 del 15 gennaio 1972, n. 11;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 16 giugno 1972, n. 153, con il quale è stata costituita la riserva naturale orientata di « Bosco Fontana », pari ad Ha 83, occupante parte della foresta demaniale omonima, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in comune di Marmirolo, provincia di Mantova;

Considerato che il suddetto comprensorio è insufficiente per la realizzazione degli scopi prefissi, e che per tale ragione è necessario ampliarlo;

Accertato che:

la rimanente superficie della foresta demaniale di Bosco Fontana risponde agli scopi scientifici suddetti e che, accorpata all'area della sopra citata riserva naturale, viene a formare un più esteso ed un più idoneo territorio di complessivi Ha 233; ubicato a quota media di m 26 s.l.m. e compreso nel F. 62 I S.O. del comune di Marmirolo (Mantova) della carta al 25 mila dell'I.G.M.;

tale zona presenta una grande ricchezza floristica con mescolanza di specie tipiche dell'antica vegetazione planiziaria. Il suo aspetto monumentale quale relitto dell'antica vegetazione della pianura padano-veneta e l'elevato valore scientifico manifesto nelle sue particolari cenosi floristiche, determinano la necessità indiscussa di conservare l'ambiente;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalla commissione per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche e della Società botanica nonché nel rapporto al programma economico nazionale 1971-75 (progetto 80), la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico e storico è stata illustrata in alcuni studi scientifici, in particolare di carattere forestale, come pure in altre sedi;

Vista la proposta di ampliamento dell'attuale riserva naturale su menzionata, formulata dal comitato amministrativo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con apposito atto deliberatorio in data 2 luglio 1975, n. 22;

Decreta:

Art. 1.

L'intera foresta demaniale denominata « Bosco Fontana », di complessivi Ha 233, già indicata nelle premesse, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, sita in comune di Marmirolo (Mantova), esattamente individuata nella planimetria al 25 mila allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « Riserva naturale orientata ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza nonché ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto annulla il provvedimento di costituzione della già esistente riserva naturale orientata « Bosco Fontana », occupante parte della foresta demaniale omonima, precedentemente adottato con decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 16 giugno 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1976

Il Ministro: MARCORA

DAL FOGLIO N. 62 I S.O. DELL'I.G.M. SCALA 1 : 25.000
F. D. BOSCO FONTANA
R.N.O. BOSCO FONTANA
MARMIROLO
Comune di Marmirolo
Comune di Porto Mantovano
Bogaia
la fontana
BOSCO
FONTANA
SOAVE
CONFINE DI COMUNE
LIMITE DI FORESTA
RISERVA PRECEDENTE
RISERVA ATTUALE
5°10
09
08
07
06
5°05
°35
36
37
38
°39

(4922)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1976.

Ricostituzione del comitato di vigilanza della gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa alla estensione dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 15 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza della gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato predetto;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i rappresentanti di categoria nell'organo predetto sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

Federazione nazionale mezzadri, coloni, affittuari, coltivatori diretti (Federmezzadri-CGIL);

Federazione italiana coltivatori diretti, mezzadri e coloni (Federcoltivatori-CISL);

Unione italiana mezzadri e coltivatori diretti (UIMEC-UIL);

Federazione nazionale sindacati coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CISNAL);

Federazione autonoma italiana lavoratori terra (FAILT-CISAL);

Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti);

Federazione nazionale coloni e mezzadri (Coldiretti);

Alleanza nazionale dei contadini;

Federazione nazionale sindacati coloni, mezzadri, compartecipanti e coltivatori diretti;

Federazione nazionale della impresa familiare coltivatrice (Confagricoltura);

Federazione nazionale della mezzadria (Confagricoltura);

Federazione nazionale della colonia e forme associative varie (Confagricoltura);

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i coltivatori diretti:

Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Alleanza nazionale dei contadini;

per i coloni e mezzadri:

Federazione nazionale mezzadri, coloni, affittuari, coltivatori diretti (Federmezzadri-CGIL);

Federazione italiana coltivatori diretti, mezzadri e coloni (Federcoltivatori-CISL);

Unione italiana mezzadri e coltivatori diretti (UIMEC-UIL);

per gli agricoltori proprietari di terreni concessi a mezzadria e colonia:

Federazione nazionale della mezzadria (Confagricoltura);

Federazione nazionale della colonia e forme associative varie (Confagricoltura);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dall'amministrazione interessata;

Decreta:

Il comitato di vigilanza della gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, amministrato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto che lo presiede, dai seguenti membri:

Manzini dott. Paolo, Del Castello avv. Dante, Ricciarelli dott. Pietro, Pinto comm. Gaetano e De Carolis Paolo, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Lugli Gaetano, Lavorano Antonio Fernando e Priori Antonio, in rappresentanza dei mezzadri e coloni;

Tarsitani Giulio e Ippolito comm. Gerardo, in rappresentanza degli agricoltori concedenti terreni a mezzadria e colonia;

Melilli dott. Giovanni, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Chierichini dott.ssa Anna Maria, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5271)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1976.

Fissazione della data di inizio della attività della corte d'assise di Locri e dell'aggregazione alla sezione distaccata di corte d'appello di Reggio Calabria dei tribunali di Palmi e Locri e alla corte di assise di appello di Reggio Calabria delle corti di assise di Palmi e Locri.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 18 dicembre 1975, n. 708, relativa alla istituzione della corte di assiste di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte d'appello di Reggio Calabria;

Visto l'art. 3 di detta legge in virtù del quale occorre fissare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore l'inizio dell'attività della corte di assise di Locri e la contestuale decorrenza delle modifiche di competenza territoriale previste dall'art. 2 della stessa legge;

Vista la legge 5 febbraio 1976, n. 16, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente, tra l'altro, norme integrative della citata legge 18 dicembre 1975, n. 708;

Vista la tabella *C* allegata alla legge 5 febbraio 1976, n. 16, con la quale sono state apportate modificazioni alla tabella *N*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1957, n. 465, con le varianti successive;

Ritenuto che sono state compiute le operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e dei giudici popolari supplenti della corte di assise di Locri nonché quelle di imbussolamento delle schede ai sensi degli articoli 22, 23, 24, della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni;

Decreta:

L'attività della corte d'assise di Locri e l'aggregazione alla sezione distaccata di corte d'appello di Reggio Calabria dei tribunali di Palmi e Locri e alla corte di assise di appello di Reggio Calabria delle corti di assise di Palmi e Locri, avranno inizio a decorrere dal 1° giugno 1976.

Roma, addì 16 aprile 1976

Il Ministro: BONIFACIO

(5369)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1976.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato funzionamento del tribunale di Monza nei giorni 6 e 7 maggio 1975.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, numero 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Monza nei giorni 6 e 7 maggio 1975, per effetto dell'astensione dal lavoro dei cancellieri in servizio presso lo stesso tribunale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio giudiziario anzidetto o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni 6 e 7 maggio 1975, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1976

Il Ministro: BONIFACIO

(5368)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Istituzione dell'obbligo di finanziamento di valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 352, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1976 recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Art. 1.

Le esportazioni in definitiva fatturate in valuta estera, con pagamento in tutto o in parte posticipato fino a 120 giorni dalla data dell'operazione doganale, sono assoggettate all'obbligo dell'accensione, a nome dello esportatore di un finanziamento in valuta, da parte di banca italiana, pari al 30% della quota di pagamento posticipato. Detto finanziamento dovrà essere estinto con la valuta introitata dall'estero.

Art. 2.

Le modalità relative all'accensione ed alla estinzione del finanziamento in valuta di cui all'articolo precedente saranno precisate con disposizioni del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 maggio 1976

p. *Il Ministro*: SENESE

(5424)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 277-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bibi Bino, in Firenze, piazza Duomo, 13 r, già assegnataria del marchio di identificazione « 277-FI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i sei punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(4927)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreti concernenti concessioni di ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1976, registro n. 8 Difesa, foglio n. 367, i seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicati:

decreto luogotenenziale 14 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1945, registro n. 1, foglio n. 388, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1945, disp. 25, pag. 2384:

Beniamini Giulio fu Giulio, da Roma, sergente 52° compagnia artieri, gruppo combattimento « Friuli »: deve intendersi soldato del genio (e non sergente);

decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1954, registro n. 47, foglio n. 184, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1955, disp. 1, pag. 65:

Carobbi Angelo, paracadutista 187° rgt. fanteria paracadutisti « Folgore », deve intendersi: *Carobi Angiolo*, nato a Città di Castello il 7 giugno 1922.

(4971)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 23 marzo 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Victor Jose Bianculli, console generale di Argentina a Genova.

(5089)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della terza cattedra di istologia ed embriologia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante la terza cattedra di istologia ed embriologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5278)

Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Giovanni Cannavò, nato a Messina l'11 ottobre 1903, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di dottore commercialista rilasciatogli dall'Università di Messina in data 12 gennaio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(4986)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Carmine Giordano, nato a Pagani (Salerno) il 28 settembre 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 14 dicembre 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(4972)

Il dott. Maximillian Albano, nato a Milano il 27 agosto 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Parma in data 18 febbraio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(4973)

Il dott. Enrico Roda, nato a Bologna il 29 marzo 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 11 gennaio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(4979)

Il dott. Antonio Mulè, nato a Gela (Caltanissetta) il 29 ottobre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Catania in data 24 dicembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(4980)

Il dott. Enrico Maria Russo, nato a Valmontone (Roma) l'11 maggio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 16 maggio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(4981)

Il dott. Santi Macchia, nato a Sassari il 23 aprile 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 13 febbraio 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(4982)

La dott.ssa Fulvia Vignotto, nata a Torino il 27 luglio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Torino in data 16 febbraio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(4983)

Il dott. Mario Porzio, nato a Casalnuovo Monterotaro (Foggia) l'8 agosto 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 18 febbraio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4984)

Il dott. Augusto Bacchetta, nato a Gozzano (Novara) il 2 luglio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 13 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(4985)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

Corso dei cambi del 4 maggio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	912 —	912 —	908,75	912 —	912 —	911,95	911,90	912 —	912 —	912 —
Dollaro canadese	929,25	929,25	925 —	929,25	929,40	929,20	929,52	929,25	929,25	929,25
Franco svizzero	365,29	365,29	366 —	365,29	365,28	365,25	365,35	365,29	365,29	365,30
Corona danese	151,52	151,52	153 —	151,52	151,67	151,70	151,75	151,52	151,52	151,70
Corona norvegese	166,62	166,62	167,50	166,62	166,74	166,60	166,735	166,62	166,62	166,60
Corona svedese	208,27	208,27	209 —	208,27	208,29	208,25	208,30	208,27	208,27	208,25
Fiorino olandese	339,90	339,90	340 —	339,90	339,98	339,80	339,90	339,90	339,90	339,90
Franco belga	23,5390	23,5390	23,90	23,5390	23,55	23,50	23,52	23,5390	23,5390	23,50
Franco francese	195,63	195,63	198 —	195,63	195,43	195,60	195,70	195,63	195,63	195,60
Lira sterlina	1660,45	1660,45	1666 —	1660,45	1659,93	1660,40	1661,03	1660,45	1660,45	1660,45
Marco germanico	360,25	360,25	365 —	360,25	360,43	360,20	360,35	360,25	360,25	360,25
Scellino austriaco	50,33	50,33	50,50	50,33	50,34	50,32	50,35	50,33	50,33	50,30
Escudo portoghese	30,74	30,74	30,80	30,74	30,75	30,75	30,735	30,74	30,74	30,75
Pesета spagnola	13,53	13,53	13,75	13,53	13,52	13,52	13,53	13,53	13,53	13,50
Yen giapponese	3,06	3,06	3,08	3,06	3,05	3,05	3,06	3,06	3,06	3,05

Media dei titoli del 4 maggio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,425
Redimibile 3,50 % 1934	99,750
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,350
» 5 % (Ricostruzione)	96,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,975
» 5 % (Città di Trieste)	91,025
» 5 % (Beni esteri)	90,400
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,075
» 5,50 % » » 1968-83	81,300
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,325
» 6 % » » 1972-87	82,550
» 9 % » » 1975-90	97,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,150
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,275
» poliennali 7 % 1978	91,475
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92,600
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 maggio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	911,95
Dollaro canadese	929,385
Franco svizzero	365,32
Corona danese	151,735
Corona norvegese	166,677
Corona svedese	208,285
Fiorino olandese	339,90
Franco belga	23,529
Franco francese	195,665
Lira sterlina	1660,74
Marco germanico	360,30
Scellino austriaco	50,34
Escudo portoghese	30,737
Peseta spagnola	13,53
Yen giapponese	3,06

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Iscrizione di allievi alla scuola dell'arte della medaglia « G. Romagnoli » e conferimento di premi per l'anno scolastico 1976-77.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive modificazioni, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperte le iscrizioni di allievi italiani e stranieri al 1° corso della scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1976-77.

Coloro i quali aspirano ad essere iscritti alla detta scuola, debbono aver compiuto un corso di studi in una scuola d'arte che, a giudizio del consiglio direttivo della scuola dell'arte della medaglia, sia ritenuto sufficiente ai fini della preparazione nella plastica e nella figura, oppure superare la prova di idoneità di cui al successivo art. 3.

Coloro che si sottopongono alla prova suddetta concorrono anche, se cittadini italiani, al conferimento di un premio di L. 250.000 che, su proposta del consiglio direttivo della scuola, verrà attribuito all'aspirante che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuno dei saggi di cui si compone la prova.

Inoltre, un altro premio di pari importo verrà messo a concorso tra gli allievi di cittadinanza italiana che, avendo conseguito al termine del decorso anno scolastico la promozione al 2° corso, si sottoporranno, all'inizio dell'anno scolastico 1976-77, ad un esperimento pratico che consisterà in una prova di modellazione e una di incisione. Detto premio verrà attribuito allo allievo che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuna prova.

Tra gli allievi di cittadinanza italiana, infine, che avranno superato gli esami di licenza al termine del decorso anno scolastico e che avranno chiesto di frequentare il corso di perfezionamento, sarà messo a concorso un premio di L. 400.000 che, sempre su proposta del consiglio direttivo della scuola, verrà conferito all'allievo più meritevole fra quelli che si saranno sottoposti ad analogo esperimento pratico di modellazione e di incisione all'inizio dell'anno scolastico 1976-77, conseguendo il punteggio di almeno 8/10 in ciascuna prova.

L'erogazione dei premi suddetti sarà ripartita nei tre trimestri scolastici ed è subordinata alla frequenza alle lezioni.

Art. 2.

Le domande di iscrizione al 1° corso della scuola, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione IV, entro il 30 settembre c.a.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome e cognome dell'aspirante;
b) luogo e data di nascita;
c) domicilio;
d) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza;
2) se siano incorsi in eventuali procedimenti penali, precisandone l'esito.

Gli aspiranti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e della incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

La prova di idoneità cui dovranno sottoporsi, ai sensi del precedente art. 1, gli aspiranti al 1° corso non in possesso di un titolo di studio di una scuola d'arte, nonché coloro i quali, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami, intendono concorrere al conferimento del premio, avrà luogo in Roma, presso la scuola dell'arte della medaglia « Giuseppe Romagnoli » (palazzo della Zecca, via Principe Umberto, 4) e consisterà in:

1) un saggio di modellazione, in bassorilievo, di una figura umana, copiata dal vero;
2) un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il consiglio direttivo della scuola, in base al risultato della prova di idoneità e dei titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla scuola come allievi.

Coloro che saranno ammessi alla scuola predetta, se cittadini italiani, debbono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i documenti appresso elencati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;
2) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;
3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I cittadini stranieri dovranno invece far pervenire, entro lo stesso termine di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, una dichiarazione dell'ambasciata del Paese di origine, dalla quale risulti la data di nascita, la buona condotta e la cittadinanza.

Durante il corso dell'anno scolastico, agli allievi dei tre corsi ritenuti meritevoli dal consiglio direttivo, potranno altresì essere assegnati altri premi, di minore entità, a titolo di incoraggiamento.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla scuola, senza conseguire l'idoneità.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1976

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

(5238)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Rieti;

Visto il decreto ministeriale in data 20 aprile 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Rieti, nell'ordine appresso indicato:

1. Chiarapini dott. Fausto .	punti 80,18	su 132
2. Marino dott. Oreste	» 78 —	»
3. Maiorano dott. Luciano .	» 77,04	»
4. Tollis dott. Aldo .	» 76,86	»
5. Piizzi dott. Tommaso	» 73,77	»
6. Baum dott. Giovanni .	» 73 —	»
7. Antinori dott. Giovanni	» 72,38	»
8. Suglia dott. Nicola	» 71,77	»
9. Pasquale dott. Giusto	» 71,50	»
10. Pettinicchio dott. Matteo	» 70,50	»
11. Mignone dott. Pasquale	» 70,18	»
12. Grenzi dott. Massimiliano .	» 68,88	»
13. Maiorana dott. Giulio	» 67,80	»
14. Mele dott. Marcello	» 66,50	»
15. Boianelli dott. Fernando	» 64,97	»
16. Gerardi dott. Antonio	» 63 —	»
17. Piceno dott. Emerico	» 62,40	»
18. Gianoglio dott. Gonario	» 56,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(4732)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1975, registro n. 12 Difesa, foglio n. 282;

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale:

Presidente:

col. A.A.r.n. normale in s.p.e. Scarafia Gaetano.

Membri:

ten. col. A.A.r.n. normale in s.p.e. Bomprezzi Bruno, per gli esami di armamento;

ten. col. A.A.r.n. normale in s.p.e. Ferracuti Sandro, per gli esami di cultura aeronautica;

ten. col. A.A.r.n. normale in s.p.e. Mocci Giovanni, per gli esami di aerotecnica e propulsione aerea;

ten. col. A.A.r.n. normale in s.p.e. Alemanni Antonio, per gli esami di navigazione aerea.

Segretario:

De Carlo dott. Ugo, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1976
Registro n. 8 *Difesa, foglio n.* 30

(4932)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1975, registro n. 48, foglio n. 367, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1976, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972, all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonché dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici, indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1975, è così composta:

Presidente:

Pastena dott. Nicola, dirigente superiore.

Membri:

Corsi dott. Alberto, primo dirigente;
Anzalone dott. Giuseppe, ingegnere;
Paternò Catello prof.ssa Maria, ordinario di matematica a riposo;
Piano prof. Umberto, ordinario di arte navale a riposo.

Segretario:

Sgrelli dott. Massimo, consigliere.

Membro aggiunto:

Marano ing. Domenico, esperto di costruzioni navali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1976
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 356

(4931)

OSPEDALE « VALDUCE » DI COMO

Concorso ad un posto di assistente della sezione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Como, via Dante, 11 - tel. 031/272291.

(5249)

OSPEDALE « S. MARIA DEL PIEDE » DI GRAVINA IN PUGLIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gravina in Puglia (Bari), via S. Domenico, 12 - tel. 851749.

(5244)

OSPEDALE CIVILE « S. MASSIMO » DI PENNE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Penne (Pescara) - tel. 82363 - 82412 - 82501-2.

(5248)

OSPEDALE DI CHIOGGIA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chioggia (Venezia).

(5242)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI AMANDOLA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Amandola (Ascoli Piceno).

(5243)

ISTITUTO PER L'INFANZIA DI TRIESTE

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

In esecuzione della deliberazione consiliare 28 aprile 1976, n. 77/76/CA, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trieste, via dell'Istria, 65/1 - tel. 734201.

(5297)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorso ad un posto di primario anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi) - tel. 951251.

(5245)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 24 novembre 1975, n. 2677, 28 gennaio 1976, numeri 65 e 67, 4 febbraio 1976, n. 205 e 10 marzo 1976, n. 496, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente cardiologo;
un posto di assistente otorinolaringoiatra;
tre posti di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano, via F. Sforza, 28.

(5246)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 4 febbraio 1976, numeri 22 e 23, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e sette posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese, viale L. Borri, 57 - tel. 0332/234394.

(5247)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario oculista;

un posto di aiuto della divisione di odontoiatria e stomatologia;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Biella - tel. 015/25201.

(5240)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

In esecuzione delle deliberazioni commissariali 31 ottobre 1975, n. 1219, 21 novembre 1975, numeri 1432, 1433 e 1434 e 27 febbraio 1976, n. 276, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente della divisione per le malattie infettive;

due posti di aiuto medico (di cui uno presso la seconda divisione di medicina e uno presso la terza);

un posto di aiuto dell'istituto per le malattie tropicali;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia plastica ed ustionati;

un posto di aiuto nefrologo del centro di emodialisi;

un posto di aiuto della divisione di ematologia;

un posto di assistente dell'istituto di terapia medica sistematica;

tre posti di assistente (di cui uno presso la prima divisione di chirurgia generale, uno presso la terza e uno presso la quinta);

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia;

quattro posti di assistente della divisione di chirurgia di urgenza e di pronto soccorso;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

cinque posti di assistente anestesista;

un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Catania.

(5241)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 marzo 1976, numeri 156 e 157 sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della sezione autonoma di dermatologia;

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di geriatria;

due posti di assistente della sezione autonoma di urologia;

un posto di assistente della sezione autonoma di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione della domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta, viale Ginevra, 3 - tel. 0165/41541.

(5250)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 marzo 1976, n. 141, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta, viale Ginevra, 3 - tel. 0165/41541.

(5251)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1976, n. **6.**

Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1975 (quinto provvedimento per assestamento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 3 *aprile* 1976)

(*Omissis*).

(4819)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1976, **n. 7.**

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 31 *marzo* 1976)

(*Omissis*).

(4688)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1976, n. **12.**

Modifiche al termine stabilito nel secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62, e modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 22 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito con l'art. 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62, e successivamente modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, è prorogato di dieci anni per i fondi assegnati dallo Stato alla Regione in applicazione di apposite norme legislative.

Art. 2.

Nell'ambito delle finalità generali per le quali sono stati assegnati dallo Stato i fondi di cui all'articolo precedente, la Regione è autorizzata a modificarne la destinazione attribuendo con decreto del presidente della giunta, su proposta dell'assessore competente per materia di concerto con l'assessore al bilancio e su conforme deliberazione della giunta, i fondi in parola, compresi quelli eventualmente disponibili sul conto dei residui, ai capitoli del proprio bilancio perchè vengano spesi con le modalità previste dalle norme legislative nazionali o regionali.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 12 marzo 1976

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1976, n. **13.**

Sanatoria della situazione creditoria e debitoria dei comuni della Sardegna nei quali sono stati istituiti i cantieri di lavoro ai sensi delle leggi regionali 4 febbraio 1950, n. 3 e 7 aprile 1965, n. 10, e loro successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 22 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutti i crediti vantati dall'amministrazione regionale nei confronti dei comuni della Sardegna che abbiano avuto in gestione, con regolare decreto, cantieri regionali di lavoro istituiti a sollievo della disoccupazione, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3, e successive modificazioni, sono estinti.

Con decreto dell'assessore al lavoro si provvederà al pagamento in favore degli enti locali dei crediti da questi vantati nei confronti dell'amministrazione regionale, per il titolo di cui al precedente comma, e sempre che siano giustificati da regolari rendiconti.

Art. 2.

Tutti i debiti degli enti locali conseguenti alla mancata giustificazione di somme anticipate per la gestione dei cantieri di lavoro avuti in gestione ai sensi della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e successive modificazioni, sono estinti.

Art. 3.

L'assessorato al lavoro provvederà alla liquidazione delle somme dovute a saldo, comprese le somme accantonate per gli imprevisti, per i cantieri istituiti ai sensi della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e successive modificazioni, sino alla concorrenza dello stesso stanziamento già disposto con regolare decreto, dietro presentazione di una dichiarazione in carta semplice rilasciata o dal tecnico di fiducia dell'amministrazione comunale, con la stessa convenzionato o dall'ufficio tecnico comunale, debitamente controfirmata dal sindaco e attestante che i lavori oggetto del cantiere furono a suo tempo effettuati.

La liquidazione dei saldi di cui al comma precedente è subordinata al rilascio da parte dei comuni che risultino creditori della Regione di una dichiarazione con cui essi si impegnino espressamente ad assumere a proprio carico il pagamento degli eventuali oneri contributivi ancora vantati dagli enti mutualistici previdenziali e assicurativi.

Art. 4.

La documentazione di cui al precedente art. 3 dovrà essere trasmessa agli uffici dell'assessorato al lavoro entro il perentorio termine di sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Decorso detto termine, gli uffici dell'assessorato provvederanno al disimpegno delle somme accantonate e, pertanto, i comuni che non avessero presentato la succitata documentazione non potranno più far valere i loro crediti nei confronti della amministrazione regionale.

Art 5.

Per il pagamento dei crediti di cui al secondo comma del precedente art. 1, è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 il cap. 25408 con la denominazione: « Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri scuola di lavoro per disoccupati e per le indennità ai lavoratori ammessi ai cantieri stessi (legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3 e legge regionale 24 gennaio 1956, n. 40) » e con lo stanziamento di L. 15.000.000.

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 15.000.000 dal cap. 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975.

Art. 6.

Al pagamento dei saldi di cui al precedente art. 3 si farà fronte con le disponibilità accantonate in bilancio con i decreti di impegno assunti a carico del Fondo sociale della regione Sarda per l'esecuzione dei lavori oggetto dei cantieri.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 12 marzo 1976

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1976, n. **14.**

Rimborso alla Cassa per il Mezzogiorno delle spese sostenute negli anni 1974 e successivi per il funzionamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 22 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alla Cassa per il Mezzogiorno e ad altri enti pubblici le spese sostenute negli anni 1974 e successivi per il funzionamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura operanti in Sardegna

Art. 2.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si fa fronte con le assegnazioni, a carico del fondo per il funzionamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, destinate alla assistenza tecnica.

Art. 3.

La Regione, e per essa l'Assessorato all'agricoltura e foreste, assume, a partire dal 1° gennaio 1976, tutte le funzioni amministrative già esercitate dalla Cassa per il Mezzogiorno e subentra a quest'ultima nelle concessioni da stipulare con gli enti affidatari dei centri di assistenza tecnica in agricoltura e provvede a vigilare sulla prosecuzione dei programmi.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'anno 1975 è istituito il cap. 16617 con la seguente denominazione « Rimborso alla Cassa per il Mezzogiorno e ad altri enti pubblici delle spese anticipate per il funzionamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura della Sardegna negli anni 1974 e 1975 finanziate a termini dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (art. 130, testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523; e art. 4, legge 6 ottobre 1971, n. 853); spese per le nuove concessioni da stipulare con gli enti già affidatari dei centri di assistenza tecnica in agricoltura » e con lo stanziamento di lire 3.819.515.000.

Alla suddetta spesa di L. 3.819.515.000 si fa fronte per lire 3.446.972.000 mediante storno dal cap. 27902 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1975 e per L. 372.543.000 mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sullo stanziamento del cap. 27902 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1974.

Art. 5.

Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul cap. 16617 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1975 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi cui saranno attribuite, con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta stessa su proposta dell'assessore al bilancio, le assegnazioni di somme disposte dal comitato interministeriale per la programmazione economica in favore della Regione per interventi nei settori dell'assistenza tecnica in agricoltura.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 marzo 1976

DEL RIO

Avvisi di rettifica

Nella legge regionale 9 febbraio 1976, n. 6, recante: « Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione per gli handicappati », pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 22 marzo 1976 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 76 del 23 marzo 1976, all'art. 14, secondo comma, in luogo di: « cap. *52332* », leggasi: « capitolo *25332*-bis ».

Nella legge regionale 9 marzo 1976, n. 10, recante: « Norme in materia urbanistica e misure provvisorie di tutela ambientale », pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 22 marzo 1976 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 dell'8 aprile 1976, all'art. 9, riga 6, anzichè: « *convenioni* », leggasi: « *convenzioni* »; all'art. 11, riga 1, anzichè: « *o dopere* », leggasi: « *od opere* »; all'art. 15, riga 6, anzichè: « *l'uadizione* », leggasi: « *l'audizione* »; all'art. 16, riga 32, anzichè: « *per monoria* », leggasi: « *per memoria* ».

Nella legge regionale 9 marzo 1976, n. 11, recante: « Norme integrative delle leggi regionali 9 aprile 1965, n. 11; 4 maggio 1972, n. 10; 6 agosto 1970, n. 18; 4 maggio 1972, n. 9; 10 maggio 1972, n. 13; 9 giugno 1972, n. 18 », pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 22 marzo 1976 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 dell'8 aprile 1976, all'art. 1, riga 8, anzichè: « *6 agosto 1972, n. 18* », leggasi: « *6 agosto 1970, n. 18* ».

(4752)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1976, n. **13.**

Provvedimento annuale di rifinanziamento di leggi regionali organiche nei diversi settori di intervento e norme per il trasferimento all'esercizio finanziario 1977 di autorizzazioni di spesa sull'esercizio finanziario 1976 contenute in leggi regionali in vigore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 7 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le spese per il funzionamento del comitato circondariale di Rimini, istituito a norma della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, sono determinate per l'esercizio finanziario 1976, nella somma di L. 80.000.000.

Art. 2.

L'assegnazione per il primo impianto ed il funzionamento dei comitati comprensoriali, istituiti a norma della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, è determinata, per l'esercizio 1976, nella somma di L. 400.000.000.

Art. 3.

Il contributo annuale per il funzionamento dell'Istituto regionale di studi giuridici, istituito con legge regionale 9 agosto 1974, n. 38, è determinato per l'esercizio finanziario 1976, nella somma di L. 100.000.000.

Art. 4.

Il contributo annuale per il funzionamento dell'Istituto di studi e documentazione internazionale sulla deportazione politica e razziale « Museo monumento al deportato », autorizzato inizialmente con legge regionale 12 novembre 1973, n. 33, è determinato per l'esercizio finanziario 1976, nella somma di lire 50.000.000.

Art. 5.

Per fare fronte agli oneri residui derivanti dalla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1974, n. 10 « Celebrazione del XXX Anniversario della Resistenza », è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di L. 60.000.000.

Art. 6.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 13 dicembre 1973, n. 42 « Promozione di attività culturali ed informative », è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di L. 400.000.000.

Art. 7.

Il contributo annuale per il funzionamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, istituito con legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è determinato per lo esercizio finanziario 1976, nella somma di L. 100.000.000.

Art. 8.

Per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia di espropriazione per pubblica utilità, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di L. 50.000.000.

Per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi della legge regionale 20 maggio 1975, n. 33, in materia di interventi a sostegno delle attività agricole nelle zone montane, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di L. 106.000.000.

Art. 9.

Il contributo annuale per il funzionamento dell'istituto regionale per la sicurezza sociale « Bernardino Ramazzini » istituito con legge regionale 18 maggio 1974, n. 16, è determinato, per l'esercizio finanziario 1976, nella somma di L. 100.000.000.

Art. 10.

Per la concessione alle comunità montane dei contributi per il primo impianto ed avvio, di cui alla legge regionale 12 agosto 1974, n 39, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976, una spesa di L. 250.000.000.

Art. 11.

Il proseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1974, n. 40 « Contributi per la stipula di cinquantotto convenzioni di ricerca per la formazione e l'orientamento medico-sociale di studenti iscritti ad una facoltà di medicina e chirurgia dell'Emilia-Romagna », è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di L. 58.000.000.

Art. 12.

Le disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1975, n. 2, in materia di assistenza farmaceutica ad alcune categorie di lavoratori autonomi, restano in vigore nell'esercizio 1976 fino all'approvazione di una nuova normativa regionale in materia e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1976.

Per il perseguimento delle finalità della legge richiamata dal precedente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di L. 1.000.000.000.

Art. 13.

Al fine del completamento della sottoscrizione azionaria dell'ERVET S.p.a. di complessive L. 2.000.000.000 spettante alla regione Emilia-Romagna a norma dell'art. 13, primo comma, della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44, è autorizzata la iscrizione di un apposito capitolo di spesa sul bilancio per l'esercizio finanziario 1976, dotato di uno stanziamento di lire 200.000.000.

La sottoscrizione integrativa, di cui al precedente comma, è destinata a coprire la quota di sottoscrizione già versata nel corso dell'esercizio 1974, a carico dello stanziamento di lire 1.000.000.000 allocato sul bilancio per l'esercizio finanziario 1973, e recuperata nel corso dell'esercizio finanziario 1975 in seguito alla riduzione del capitale sociale, attuata in sede di prima omologazione della società.

Art. 14.

Per la effettuazione di spese e la concessione di contributi per la tenuta dei libri genealogici del bestiame bovino, nonchè per la effettuazione dei controlli funzionali sullo stesso, la regione Emilia-Romagna è autorizzata ad iscrivere sul bilancio per l'esercizio 1976 la somma di L. 2.569.500.000. Tale spesa è interamente finanziata dalla assegnazione disposta a norma dello art. 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modifiche nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

I fondi iscritti in bilancio a norma del precedente comma possono essere impiegati, in via eccezionale, per il ripiano delle perdite di gestione riportate negli anni 1974 e 1975 dalle associazioni provinciali allevatori dell'Emilia-Romagna nell'esercizio delle attività siprarichiamate.

Art. 15.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere, in adempimento dell'impegno di cui agli articoli 2 e 5 dell'accordo parasociale allegato alla legge regionale 25 febbraio 1973, n. 13 « Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione di una società per azioni per lo sviluppo e la valorizzazione dell'itticoltura nelle acque interne e lagunari », azioni per un importo complessivo di L. 180.000.000 corrispondenti alla quota di spettanza regionale dell'aumento di capitale da L. 200.000.000 a L. 1.000.000.000 previsto dalla S.I.VAL.CO S.p.a.

Art. 16.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 28 « Provvedimenti urgenti destinati allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività ittiche », è modificata nel modo che segue per quanto riguarda il solo esercizio finanziario 1976:

L. 190 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 2, lettera *c)*;

L. 20 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*;

L. 80 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 3;

L. 10 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 4.

Art. 17.

Per la concessione di contributi in conto ammortamento a favore di operatori privati per iniziative nel settore turistico ed alberghiero, a norma degli articoli 4 e 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è autorizzato un limite di impegno ventennale di L. 200.000.000.

Le annualità di spesa, di L. 200.000.000 ciascuna, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa dei bilanci a partire dall'esercizio 1976 e fino all'esercizio 1995, in aggiunta a quelle già autorizzate dalla legge regionale 14 marzo 1975, n. 16.

Art. 18.

Per l'attuazione degli interventi in conto interessi previsti dalla legge regionale 14 maggio 1975, n. 31, sono stabiliti per lo esercizio finanziario 1976 i seguenti limiti di impegno:

1) interventi di cui all'art. 2, lettere *a)* e *b)*, L. 100.000.000 dal 1976 al 1985;

2) interventi di cui all'art. 3, L. 50.000.000 dal 1976 al 1986;

3) interventi di cui all'art. 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, L. 120.000.000 dal 1976 al 1980.

Le annualità dei limiti di impegno sopra indicati saranno iscritte in aggiunta a quelle già autorizzate per l'esercizio finanziario 1975 negli stessi capitoli di spesa degli esercizi compresi entro i limiti di durata dei limiti di impegno medesimi.

Art. 19.

Per gli scopi di cui all'art. 1, lettera *a*) della legge regionale 26 agosto 1974, n 43 « Interventi urgenti per la ristrutturazione e la riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna », e stanziata nel bilancio preventivo per l'esercizio 1976 la somma di L. 2.000.000.000, la cui copertura finanziaria è assicurata da quota parte della assegnazione statale per l'esercizio finanziario 1976 sui fondi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 20.

Per la concessione di contributi in conto ammortamento mutui a comuni, province e loro consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza a norma degli articoli 17 e 18, lettera *b*), della legge regionale « Interpretazione autentica di disposizioni relative al settore espropriativo ed urbanistico - Norme provvisorie in materia urbanistica - Norme integrative e modificative delle leggi regionali 14 marzo 1975, n. 16 e 24 marzo 1975, n. 18 », è autorizzato un limite d'impegno di L. 100.000.000.

Le annualità di spesa, di L. 100.000.000 ciascuna, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa dei bilanci a partire dall'esercizio 1976 e fino all'esercizio 2011.

Art. 21.

Per il perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 26 « Interventi della Regione per la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue », è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1976, la spesa di L. 10.000.000.000.

Art. 22.

Per la formazione di una cartografia regionale, a norma della legge regionale 19 aprile 1975, n. 24, è autorizzata, per lo esercizio finanziario 1976, la spesa di L. 1.400.000.000.

Art. 23.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 « Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano », è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di L. 3.300.000.000.

Art. 24.

Al finanziamento delle spese autorizzate ai sensi dei precedenti articoli 21, 22 e 23, la regione Emilia-Romagna provvede mediante l'accensione di mutui per l'importo complessivo di L. 14.700.000.000.

Detti mutui potranno avere un ammortamento di durata fino a trenta anni. Essi saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, ad un tasso non superiore al 13 % annuo, oneri fiscali esclusi.

E' autorizzata, a tal fine, l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e della entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alle rate d'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L. 1.984.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1976 e fino all'esercizio finanziario 2005.

Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1976.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al sesto comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 25.

Ai fini dell'acquisto e della realizzazione delle opere di rimboschimento dei terreni di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 « Nuove norme per lo sviluppo della montagna », la regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare sul bilancio per l'esercizio finanziario 1976 la somma di L. 4.000.000.000 da finanziare mediante mutuo passivo ad ammortamento trentennale, assistito dal contributo statale pari al 50 % dell'onere per interessi a norma del penultimo comma dell'art. 9 della soprarichiamata legge dello Stato.

L'assunzione di impegni di spesa sul capitolo istituito a norma del precedente comma è subordinata all'ottenimento del contributo trentennale dello Stato in conto interessi e dell'affidamento del mutuo da parte degli istituti mutuanti autorizzati per legge.

Art. 26.

Al finanziamento della spesa autorizzata ai sensi del precedente art. 25, la regione Emilia-Romagna provvede mediante l'accensione di mutui per l'importo complessivo di L. 4.000.000.000, con la Cassa depositi e prestiti o con le Casse di risparmio autorizzate ad intervenire a norma del terzultimo comma dello art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Detti mutui avranno un ammortamento di durata trentennale. Essi saranno estinguibili secondo le modalità in uso presso gli istituti autorizzati ed alle condizioni di tasso dagli stessi stabilite, comunque non superiori al 12,50 % annuo.

E' autorizzata, a tal fine, l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e della entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito, per la parte a carico della Regione, dalla Regione medesima tramite la iscrizione nel proprio bilancio di previsione, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, detratta la quota parte di interessi assunta a proprio carico dallo Stato, è valutato in annue L. 250.000.000, a partire dall'esercizio 1976 e fino all'esercizio 2005.

Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1976.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al sesto comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere differite nel tempo quanto a decorrenza, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 27.

L'autorizzazione di spesa stabilita per l'esercizio finanziario 1976 all'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1974, n. 17, concernente il rifinanziamento della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 « Potenziamento delle strutture zootecniche », e trasferita all'esercizio finanziario 1977 per la sola parte finanziata mediante il ricorso al credito.

Per effetto del trasferimento di cui al comma precedente, l'autorizzazione complessiva di spesa già prevista per l'esercizio finanziario 1976, dalle soprarichiamate leggi sui singoli interventi, viene ad essere così distribuita:

1) quanto all'esercizio finanziario 1976:

a) art. 2 legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, da lire 1.950.000.000 a L. 950.000.000;

b) art. 3 legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, da lire 4.850.000.000 a L. 1.350.000.000;

c) art. 8 legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, da lire 1.600.000.000 a L. 100.000.000,

per una spesa complessiva di L. 2.400.000.000 interamente finanziata mediante la utilizzazione di quota parte dei fondi assegnati alla regione Emilia-Romagna sui fondi ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in applicazione dell'art. 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 « Zootecnia », modificato in sede di conversione dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493;

2) quanto all'esercizio finanziario 1977:

a) art. 2 legge n. 29/1973, L. 1.000.000.000;

b) art. 3 legge n. 29/1973, L. 3.500.000.000;

c) art. 8 legge n. 29/1973, L. 1.500.000.000,

per una spesa complessiva di L. 6.000.000.000 interamente finanziata mediante la contrazione di mutui passivi alle condizioni e con le modalità già stabilite per gli stessi mutui dall'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1974, n. 17, modificato dall'art. 7 della legge regionale 14 aprile 1975, n. 21.

Le annualità di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, già autorizzate con decorrenza 1976 e scadenza 1995, sono differite rispettivamente al 1977 e al 1996, per gli stessi importi già determinati dall'art. 7 della soprarichiamata legge regionale n. 21 del 1975.

Art. 28.

L'autorizzazione di spesa stabilita per l'esercizio finanziario 1976 all'art. 1, lettera *d*), della legge regionale 25 maggio 1974, n. 19, concernente il rifinanziamento con modifiche della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 « Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole », è trasferita all'esercizio finanziario 1977 per la sola parte finanziata mediante il ricorso al credito.

Per effetto del trasferimento di cui al comma precedente l'autorizzazione di spesa già prevista per l'esercizio finanziario 1976 in complessive L. 4.000.000.000 dalle soprarichiamate leggi regionali, viene ad essere così distribuita:

1) quanto all'esercizio finanziario 1976:

art. 3, primo comma, della legge regionale n. 20/1973, L. 2.000.000.000; finanziamento mediante la utilizzazione di quota parte dei fondi assegnati alla regione Emilia-Romagna sul fondo ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in applicazione dello art. 10 del decreto-legge, 13 agosto 1975, n. 377 « Zootecnia », modificato in sede di conversione dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493;

2) quanto all'esercizio finanziario 1977:

art. 3, primo comma, della legge regionale n. 20/1973, L. 2.000.000.000; interamente finanziato mediante la contrazione di mutui passivi alle condizioni e con le modalità già stabilite per gli stessi mutui dall'art. 3 della legge regionale 23 maggio 1974, n. 19, modificato dall'art. 10 della legge regionale 14 aprile 1975, n. 21.

Le annualità di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, già autorizzate con decorrenza 1976 e scadenza 1995, sono differite rispettivamente al 1977 ed al 1996, per gli stessi importi già determinati dall'art. 10 della soprarichiamata legge regionale n. 21 del 1975.

Art. 29.

L'autorizzazione di spesa stabilita per l'esercizio finanziario 1976 all'art. 14, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 19 maggio 1975, n. 33 « Interventi a sostegno delle attività agricole nelle zone montane », è trasferita interamente all'esercizio finanziario 1977.

Per effetto del trasferimento di cui al comma precedente, l'amministrazione regionale è autorizzata ad iscrivere sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 un capitolo di spesa dotato di uno stanziamento di lire 1.500.000.000 per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della soprarichiamata legge regionale n. 33 del 1975, finanziato mediante la utilizzazione di quota parte dei fondi assegnati alla regione Emilia-Romagna sul fondo ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Art. 30.

Ai maggiori oneri disposti dai precedenti articoli a carico dell'esercizio finanziario 1976, nei confronti dell'esercizio precedente, si fa fronte con le disponibilità globali di nuove risorse previste dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 31.

La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 6 aprile 1976

FANTI

(4689)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761200)